



n° 2049/A/2017 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

La III Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai
Sigg. Magistrati:

Dott. Paolo Cocchia Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Giovanni Boeri Consigliere

A seguito di trattazione scritta nella causa civile in grado di appello n. 1387/2015 ex
articolo 83, comma settimo, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 ha pronunciato la seguente
SENTENZA

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli Avv. ti G. Meazza e G. Pasquinelli
APPELLANTE e APPELLATO INCIDENTALE

E

[REDACTED]
APPELLANTE e APPELLATA INCIDENTALE

Oggetto: appelli avverso sentenza del Tribunale di Roma del 28/9/ 2016

Conclusioni:

Come da rispettivi atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma [REDACTED]
esponendo di aver lavorato dal settembre '09 al maggio '15 con più contratti di lavoro
autonomo per attività di programmatista regista (od in subordine di assistente ai
programmi);che il rapporto si era svolto in regime di subordinazione.

Chiedeva, pertanto, che il Tribunale dichiarasse l'esistenza di un unico rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dalla stipula del primo contratto
da altro successivo, ordinasse alla [REDACTED] di reintegrarlo, riammetterlo in servizio come
programmatista-regista di 4° livello ovvero come assistente ai programmi di 3° livello e
condannasse la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla cessazione del
rapporto di lavoro, nonché delle differenze retributive

pari ad € 52.548,84; al risarcimento dei danni non patrimoniali, al pagamento dei contributi omessi e/o al risarcimento del danno.

Costituitasi in giudizio, ██████ chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, rigettava il ricorso, reputando inammissibili le prove testimoniali dedotte a comprova degli indici della subordinazione.

Avverso tale decisione ha proposto tempestiva impugnazione ██████ dolendosi della mancata ammissione dei mezzi istruttori ed insistendo nelle conclusioni del primo grado.

Si costituiva ██████ argomentando sulla infondatezza del gravame e proponendo appello incidentale condizionato per la parte in cui il primo giudice aveva ritenuto infondata l'eccezione di decadenza sollevata ██████ ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183/2010

Ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta la riformulazione dei conteggi, lacausa veniva decisa alla stregua dei seguenti motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' fondato in buona parte l'appello principale.

Deve premettersi che è sottratto all'autonomia contrattuale privata il potere di qualificazione del rapporto di lavoro, con l'effetto di escludere l'applicabilità della disciplina inderogabile a tutela del lavoro dipendente (principio desumibile dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 31/3/'94 n.115); di conseguenza anche l'inerzia del lavoratore che non abbia contestato un contratto di lavoro formalmente autonomo non può valere ad attribuire al rapporto di lavoro **ontologicamente subordinato** la connotazione del lavoro autonomo.

Sulla eccezione preliminare di decadenza riproposta con l'appello incidentale si osserva quanto segue.

L'art. 32 della legge 183/'10, ha introdotto nuovi termini di impugnativa del licenziamento a pena di decadenza, prevedendo un analogo regime nelle seguenti ipotesi:

2. Le disposizioni di cui all' [articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#), come modificato dal [comma 1 del presente articolo](#), si applicano anche a tutti i casi di invalidità del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all' [articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#), come modificato dal [comma 1 del presente articolo](#), si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all' [articolo 409, numero 3\), del codice di procedura civile](#);

c) al trasferimento ai sensi dell' [articolo 2103 del codice civile](#), con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli [1](#), [2](#) e [4](#) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all' [articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#), come modificato dal [comma 1 del presente articolo](#), si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli [1](#), [2](#) e [4](#) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al [decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368](#), e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge;

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell' [articolo 2112 del codice civile](#) con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall' [articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), si chiedi la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell' [articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604](#).

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal [comma 5](#) è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi [5](#) e [6](#) trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi [5](#) e [6](#), il giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell' [articolo 421 del codice di procedura civile](#).

Premesso che le disposizioni in tema di decadenza devono ritenersi di stretta interpretazione in ossequio al principio costituzionale di cui all'art 24 della Costituzione, osserva la Corte che la lettura sistematica dei commi 3 e 4 induce a ritenere che il comma 3 detti la nuova disciplina per i contratti stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge e il comma 4 regolamenti i casi di contratti di lavoro stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa ovvero che siano ancora in corso a tale data.

Tenuto conto della data di entrata in vigore della legge predetta, ossia il 24 novembre 2010, il termine di decadenza dei 60 gg sarebbe andato a scadere il 4/1/2011. Si deve tuttavia dar conto della successiva disposizione di cui all'art 2 comma 54. DL 225/10 che testualmente recita "All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto

il seguente:
"1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere 31 dicembre 2011". Per completezza, si deve registrare sull'argomento, l'intervento dell'art 1 comma 10 legge 92/12 **11**. All' [articolo 32, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la [lettera a\)](#) è sostituita dalla seguente:

""

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli [1](#), [2](#) e [4](#) del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni
" " ;
b) la [lettera d\)](#) è abrogata.

Una prima conclusione a cui può pervenirsi è che le disposizioni **di cui al comma 3** non trovano applicazione ai contratti inter partes conclusi e cessati antecedentemente al 31/12/'11 (e cioè i primi due contratti)

In ogni caso (e cioè quand'anche si volesse ritenere applicabile il 3° comma ai contratti conclusi prima del 31/12/'11 dovrebbe dirsi che la previsione normativa non è pertinente alla fattispecie in esame, in cui i contratti di lavoro inter partes sono cessati per naturale scadenza del termine in essi pattuito, in quanto entrambe le previsioni legislative di cui alle lettere a) e b) presuppongono una esplicita volontà di cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro: l'ipotesi sub a) attiene infatti al caso del rapporto di lavoro in cui si controverte della sua qualificazione o della legittimità del termine, cessato per licenziamento; la seconda previsione (lettera b) contempla il caso del rapporto di lavoro coordinato e continuativo cessato per recesso del committente.

Non è applicabile alla fattispecie in esame neppure la previsione di cui alla lettera d) ove si menziona l'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato ai sensi del Dlvo 368/'01, con evidente riferimento al contratto di lavoro che *ab origine* assume la veste del contratto a termine di cui alla specifica normativa.

Non trova applicazione neppure il 4° comma atteso che in esso si fa riferimento ai contratti conclusi precedentemente ma in corso alla data di entrata in vigore della legge 183/'10 (nella fattispecie in esame al 31/12/'11 era in corso il contratto del 28/7/'11 con scadenza 1/6/'12) ma solo in quanto contratti stipulati ai sensi del Dlvo 368/'01, da interpretarsi -coerentemente con l'interpretazione di cui al 3° comma- di contratto di lavoro che *ab origine* assume la veste del contratto a termine di cui alla specifica normativa.

Per completezza deve aggiungersi che per la fattispecie in esame è esclusa l'applicazione della lettera d) comma 4 (*"in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall' [articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto*) non vertendosi in tema di domanda di costituzione di un rapporto di lavoro con un soggetto diverso dal titolare del contratto.

Riassumendo i termini della questione, non v'è decadenza ex art 32 legge 183/'10 per:

- A) i contratti stipulati e conclusi con la RAI prima del 31/12/'11 non trattandosi di contratti a termine ai sensi del Dlvo 368/'01 (comma 4) e comunque non rientrando nelle ipotesi di cui al comma 3 (lettere a,b e d)
- B) gli ultimi quattro contratti con scadenza successiva al 31/12/'11 non trattandosi di contratti a termine ai sensi del Dlvo 368/'01 (comma 4)....

SUBORDINAZIONE

E' incontroverso che l'attività lavorativa svolta [REDACTED] è consistita, alla stregua delle dichiarazioni testimoniali nella preparazione e stesura del copione degli argomenti da trattare nelle varie puntate del programma "I fatti vostri"; nella preparazione della rassegna stampa per i conduttori, nel contattare gli ospiti nella redazione delle dichiarazioni rese dagli ospiti del programma.

Il complesso di tali compiti si qualifica come prestazione professionale di natura tecnico-intellettuale in relazione alla quale la subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, può assumere svariati contenuti in relazione all'incarico conferito al lavoratore, essendo ad essa connaturale una più o meno ampia autonomia, talchè va utilizzato con una certa elasticità il consueto criterio dell'esistenza di specifiche direttive e di controlli sull'esecuzione della prestazione.

Assumono per contro rilievo –nel senso della subordinazione- quegli elementi che dimostrano, in capo al datore di lavoro, un potere conformativo sul contenuto della prestazione ed un potere organizzativo che, esulando l'esigenza del normale coordinamento della prestazione del professionista con l'organizzazione dell'azienda, sia di intensità tale da ridurre sensibilmente l'autonomia del lavoratore nella gestione della propria attività (cfr ad esempio Cass [14573](#) del 20/08/2012;

n. [29640](#) del 16/11/2018 e Cass. [5436](#) del 25/02/2019 “*Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito*”.

Si riportano di seguito le prove testimoniali raccolte in causa circa il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro del [REDACTED] nel corso dei contratti di lavoro (formalmente autonomo) con prestazioni lavorative rese nell'ambito della trasmissione "I fatti vostri" .

[REDACTED] programmatista regista **dipendente-** riferisce che entrambi svolgevano lo stesso lavoro

La teste [REDACTED] dichiarava: “*Faccio parte del programma “i Fatti Vostri” come **programmatista regista** con rapporto di lavoro subordinato.*”

Io [redacted] abbiamo lavorato gomito a gomito svolgendo lo stesso tipo di lavoro; non c'era alcuna differenziazione tra il lavoro mio e quello [redacted]: più precisamente il nostro lavoro si svolgeva nei seguenti termini: noi ricercavamo fatti di cronaca significativi da riproporre per il programma agli autori del programma stesso. (...) La linea dell'intervista era decisa dagli autori" Sull'orario di lavoro [redacted] osservava l'orario più lungo del nostro perché gli era stata affidata la rassegna stampa per la rubrica l'edicola (...) [redacted] andava dal lunedì al venerdì e in qualche occasione , in caso di emergenza il sabato e la domenica.

E' capitato che in caso di mia assenza o mio ritardo io interpellassi il ricorrente per la mia sostituzione, ciò è accaduto anche nel caso inverso. Questa cosa è una prassi che vale nel nostro gruppo di lavoro. Mi consta che in caso di necessità di uscire prima delle 18 tutti noi dipendenti e meno dovevamo comunicarlo agli autori. Analogamente accadeva per le assenze per malattia.

Per il programma i fatti vostri ciascuno di noi addetti al desk sia dipendenti che non aveva una postazione consistente in scrivania telefono e computer. Anche [redacted] aveva una sua postazione collocata di fronte a quella mia in una stanza dove erano collocate complessivamente sei postazioni. La postazione era dotata anche di una cassettera con le relative chiavi."

La teste [redacted] "Vi era un foglio giornaliero di presenze in cui io stessa annotavo la presenza dei collaboratori e dello stesso ricorrente" [redacted] erano programmisti registi dipendenti [redacted] Il lavoro svolto da queste ultime era grossomodo identico a quello [redacted]

[redacted] dichiarava all'udienza del 27.3.2019: "ho conosciuto il ricorrente [redacted] ho lavorato presso la redazione della trasmissione "I Fatti Vostrì" dal 2006 al 2015 come produttore esecutivo. [redacted] lo conobbi qualche anno dopo quando iniziò a lavorare presso di noi(..) Il ricorrente si occupava di ricercare casi o storie da proporre per la trasmissione, la ricerca veniva effettuata dal ricorrente sulla base delle indicazioni di carattere generale fornite dagli autori, la proposta delle storie individuate dal [redacted] era sottoposta agli autori che potevano approvarla o meno in caso di approvazione venivano fornite indicazioni più dettagliate circa gli aspetti da approfondire. Successivamente il ricorrente preparava una scheda contenente l'esposizione del caso, contattava gli ospiti che potevano intervenire, pianificava il viaggio ed il soggiorno degli ospiti.

la ricerca veniva effettuata dal ricorrente dietro indicazione di carattere generale degli autori(...)tutta la redazione compreso il [redacted] era impegnata dalla mattina alle sera (...) in caso di malattia o di Permessi doveva avvertire gli autori(...) il ricorrente come gli altri aveva una sua postazione con telefono, computer e le necessarie attrezzature informatiche."

[redacted] si occupava anche della rubrica L'edicola (...) [redacted] era colui che materialmente organizzava lo spazio fisico destinato alla rubrica"

Il potere conformativo della prestazione lavorativa ed il potere organizzativo erano esercitati dal datore di lavoro con modalità indifferenziata nei confronti di tutti i redattori inseriti, a diverso titolo, nell'organizzazione per la realizzazione del programma.

Ricorrono dunque nella fattispecie tutti quei "criteri complementari e sussidiari", che improntano il rapporto di lavoro nel senso della subordinazione come indicati nell'ultima decisione della Suprema Corte 5436/'19: l'inserimento stabile nella struttura lavorativa del datore di lavoro, continuità delle prestazioni, osservanza di un orario determinato, versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, l'inesistenza di una minima propria struttura imprenditoriale.

Quale effetto dell'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro va dichiarata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal primo contratto di lavoro autonomo.

Va accolto anche il motivo di gravame sulla omessa pronuncia sulla domanda di condanna al risarcimento del danno successivamente alla scadenza dell'ultimo contratto (14/7/'15), nei limiti della condanna alla corresponsione dell'indennità risarcitoria ex art 32 legge 183/'10: infatti, la più recente giurisprudenza di legittimità ha esteso la tutela indennitaria a tutte le ipotesi di accertamento di ogni ragione che comporti la stabilizzazione del rapporto a termine sia esso autonomo, a progetto, o di altre forme tipizzate o meno (Cass [16435](#) del 21/06/2018 e Cass 24100/'19).

Ritiene la Corte, avuto riguardo ai criteri indicati dalla legge e tenuto quindi conto, in particolare, da un lato della notevole dimensione aziendale e della durata complessiva della prestazione lavorativa (5 anni) di determinare la misura dell'indennità in 6 mensilità.

Sull'indennità liquidata vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della odierna sentenza dichiarativa della nullità del contratto di lavoro autonomo a termine (cfr Cass [3062](#) del 17/02/2016): **in tal senso correggendo ed integrando il dispositivo emesso in udienza**, ove per mero errore (gli accessori spettano per legge ex art 429 cpc) veniva omessa tale pronuncia.

Le mansioni del ricorrente si inquadrano nel profilo professionale del programmatista regista che a norma del ████████ è colui che *“Idea, propone, imposta e prepara - sotto il profilo culturale, artistico, organizzativo, produttivo e budgettario - programmi radiofonici e/o televisivi (elettronici o filmati), culturali e di spettacolo; redige o concorre alla redazione di testi, soggetti, scalette, trattamenti e sceneggiature; segue la realizzazione dei programmi o li realizza dirigendo la ripresa, il montaggio l'edizione e la messa in onda; effettua all'occorrenza prestazioni al microfono e/o in video ed al mixer video per le riprese dirette o differite di attualità, inchieste, dibattiti, riprese di avvenimenti sportivi e comunque in tutte quelle produzioni per le quali non si richiede la presenza dell'addetto al mixer.”*

La figura professionale del programmatista regista è contemplata nel livello A e nei livelli 1,3 e 4: il livello A richiede **“spiccate capacità ideative, creative e/o innovative”**; il programmatista regista di livello 1 si contraddistingue per le **“mansioni specialistiche di elevato livello, per ampiezza e natura”**: ritiene la Corte che non risultano acquisiti utili elementi di valutazione nell'attività ████████ se non il riferimento alla collaborazione alle serie televisive “I fatti vostri” senza, però, chesiano stati forniti ulteriori specificazioni circa **il livello della collaborazione nelle varie produzioni**.

Il programmatista regista di 3° livello si caratterizza per l'***elevata autonomia operativa, decisionale e di iniziativa***”: valgono ad escludere tale connotazione le dichiarazioni di testimoniali circa le direttive da parte del capostruttura, che limitavano l'autonomia del ricorrente.

Risulta quindi coerente con le emergenze processuali l'inquadramento nella qualifica di programmatista regista di 4° livello.

Poiché allo stato non è stata acquisita certezza sugli eventuali crediti maturati durante i periodi lavorati (i contrapposti conteggi differiscono notevolmente: per la ■■■■■ addirittura il ricorrente per i periodi lavorati avrebbe percepito di più con una differenza negativa di € 4370,11; per il ricorrente vi sarebbe una differenza positiva di € 1206,80), si reputa necessario disporre la prosecuzione del giudizio per la decisione per tali aspetti. Si ritiene quindi opportuno pronunciare sentenza non definitiva di accoglimento delle domande: a) di costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) di riammissione in servizio con l'inquadramento dovuto; c) di risarcimento del danno per il periodo successivo alla cessazione dell'ultimo contratto di lavoro autonomo (indennità ex art 32 legge 183/'10).

Spese al definitivo.

PQM

La Corte,

NON DEFINITIVAMENTE PRONUNCIANDO sui contrapposti appelli; dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 10/9/'09 e tuttora in corso; ordina la riammissione in servizio del ricorrente con la qualifica di programmatista regista di IV livello;

■■■■■ al pagamento di una indennità risarcitoria ex art 32 legge 183/'10 nella misura di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto dovuta (*rectius*) *oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data odierna*.

Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alla determinazione di eventuali crediti maturati nel periodo di effettivo servizio dei contratti di lavoro autonomo

Roma, 15/9/'21

Il Presidente

Dr. Paolo Cocchia